



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 377/16/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA TRASMESSE DALLA
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2016/2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle linee guida*”;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorità verifica, per i profili di propria competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota pervenuta in data 24 giugno 2016 (prot. n. 34378), con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) ha trasmesso le Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla stagione sportiva 2016/2017;

VISTA la comunicazione alla LEGA PRO di avvio del procedimento istruttorio, inviata il 30 giugno 2016 (prot. n. 35811) ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera n. 307/08/CONS;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, in data 30 giugno 2016, dell'atto di avvio del procedimento non sono pervenuti contributi di operatori della comunicazione volti ad evidenziare criticità nel testo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

VISTA la comunicazione della LEGA PRO del 22 luglio 2016 (prot. n. 40796) con la quale sono state trasmesse integrazioni al testo delle Linee guida per tenere conto dei rilievi svolti dall'Autorità garante della concorrenza e mercato;

RITENUTO pertanto di approvare le Linee guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2016/2017 con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- il ricorso alla trattativa privata deve essere intrapreso come misura estrema in caso di insuccesso dei tentativi di commercializzazione collettiva dei diritti e alle condizioni espressamente indicate dalle Linee guida;
- in particolare, la manifestazione di interesse alla trattativa privata da parte di almeno due operatori della comunicazione determinerà l'avvio di una ulteriore procedura competitiva;
- nel corso della eventuale trattativa privata devono essere rispettate le condizioni relative ai prezzi dei pacchetti che non potranno essere inferiori al 70% rispetto al corrispettivo minimo;
- con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, va concretamente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- le modifiche degli standard di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva;

UDITA la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo Unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le Linee guida trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2016/2017 e riportate all'allegato A della presente delibera.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi